

Codice 8 K 610/03

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SIGMARINGEN**

In nome del popolo  
Sentenza

Nel caso di diritto amministrativo fra

Signor *[Hamer]*

- querelante -

Rapresentato dall'  
Avvocato *[manca il nome]*

contro

- querelato -

Rapresentato dal rettore *[manca il nome]*

Per

Abilitazione

L'ottava camera del tribunale amministrativo di Sigmaringen, per mezzo di

Il giudice presidente del tribunale amministrativo Bangert  
Il giudice del tribunale amministrativo Paur  
Il giudice Pohl  
Il giudice volontario Lang  
Il giudice volontario Menig

Nella consultazione orale del 9. Giugno 2005  
ha deciso per legge che:

La causa viene respinta.  
Il querelante deve pagare i costi del processo. *[p. 2]*

Stato dei fatti

Il querelante chiede di ottenere l'abilitazione in medicina presso l'università di T*[übingen]*.

Il querelante, nato nell'anno XXXX, ottenne il XX.XX.1962 l'autorizzazione ad esercitare la professione medica. Dopo la laurea nel Dicembre 1963, conseguè

nel Febbraio 1972 il proprio riconoscimento come medico specializzato in medicina interna. Con decreto dell'8 Aprile 1986, il governo regionale di K[oblentz] revoca al querelante l'autorizzazione ad esercitare la professione medica che aveva conseguito. La querela presentata al riguardo dal querelante presso il tribunale amministrativo di Koblenz resta disattesa così come la sua richiesta per un appello. Nell'anno 1992, il querelante tenta senza successo di ottenere nuovamente la propria autorizzazione per esercitare la professione medica. La querela presentata contro la revoca dell'abilitazione medica è stata respinta con la sentenza del tribunale amministrativo di Frankfurt del 22 Ottobre 2003.

Nel registro federale dei pregiudicati sono registrate tre condanne del querelante<sup>1</sup>:

1. Condanna emessa il 22 Gennaio 1992 dal tribunale di K[öln] (passata in giudicato), a quattro mesi di prigione per aver agito contro la legge tedesca che regola l'esercizio della professione medica. L'esecuzione della pena è stata sospesa in primo grado in condizionale, la sospensione è stata successivamente revocata.

2. Condanna emessa dal tribunale regionale di G[raz], Austria, il 27.07.1993 (passata in giudicato) a sei mesi di prigione e ad una ammenda corrispondente a 180 tariffe giornaliere, per calunnie. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa a tre anni in condizionale.

3. Condanna emessa dal tribunale di K[öln] il 09.09.1997 (passata in giudicato) a un anno e sette mesi di prigione per aver agito in tre casi contro la legge tedesca che regola l'esercizio della professione medica<sup>2</sup>.

Il pubblico ministero di K[öln] ha accusato il querelante il giorno 23.11.1998 del reato di lesioni corporee inferte per negligenza e per aver agito in concorso formale di più reati contro la legge tedesca che regola l'esercizio della professione medica. Nessuna udienza giuridica è stata effettivamente aperta al riguardo. Inoltre il querelante fu, abbastanza evidentemente, condannato nel Febbraio 2000 da un tribunale [p. 3] francese ad una pena di nove mesi (non passata in giudizio)<sup>3</sup>. Attualmente, il querelante si trova in prigione in Francia.

Fin dal 1981, il querelante ha tentato di conseguire l'abilitazione per l'esercizio della professione medica presso l'università di T[übingen]. In data 28.10.1981

---

<sup>1</sup> Risulta indispensabile precisare, per i lettori poco ferrati in materia giuridica, che le condanne restano in questo registro soltanto per un periodo limitato di tempo, per cui non vi è notizia, al momento dell'emanazione del presente giudizio, delle altre condanne subite dal dr. Hamer prima del 1992.

<sup>2</sup> Si tratta della causa 34 Js 178/95.

<sup>3</sup> Questo resoconto legislativo fa naturalmente riferimento alla situazione dei fatti nel 2003.

proponeva la sua tesi "La sindrome di H[amer], così chiamata dal D[oktor] G[eerd] H[amer] e le ferree regole del cancro" come scritto per l'abilitazione in medicina interna presso la facoltà di medicina dell'università di T[übingen]. In essa il querelante sviluppava una teoria circa lo sviluppo, la localizzazione, la crescita e una eventuale terapia di un cancro, che fu ampliata e completata col passare degli anni. Con la sentenza del 17.12.1986 (codice XK XXXX/XX), il tribunale amministrativo di Sigmaringen accolse il mandato del querelato del 10.05.1982 con il quale l'abilitazione alla professione medica del querelante veniva revocata, ed obbligava il querelato a decidere, in relazione alla domanda del querelante di conseguire nuovamente l'abilitazione, rispettando il punto di vista legale del tribunale amministrativo. La successiva mozione del querelante di obbligare il querelato ad impartirgli l'abilitazione fu respinta. Nella sentenza veniva in sostanza espresso come motivazione che la decisione relativa al conferimento dell'abilitazione era stata presa da una commissione universitaria che, al momento della decisione, non era competente, e per questo la decisione era formalmente illegale. Il tribunale chiarì espressamente che fra i motivi della decisione sull'abilitazione non si trova – come voluto dal querelante – una risoluzione sul fatto che "la teoria da questi sviluppata sulla nascita e la guarigione del cancro sia giusta oppure errata". La sentenza passò in giudicato il 18.02.1987. Nel periodo successivo, il querelante iniziava diversi procedimenti presso il tribunale amministrativo di Sigmaringen, relativi all'esecuzione di questa sentenza o a cause collegate all'esecuzione della sentenza (procedimenti cod. X K XX/XX, X K XXXX/XX, X K XXX/XX, X K XXXX/XX). Inoltre, il querelante propose alla facoltà di medicina dell'università di T[übingen] diverse tesi scritte di abilitazione, che sono state, in parte, oggetto di esame per il loro contenuto. La facoltà di medicina del querelato non ha emesso tuttavia una decisione definitiva in relazione all'abilitazione alla professione medica del querelante. In data XX.XX.1996, l'università di T[übingen] chiese al querelante di stabilire in modo definitivo il soggetto della sua abilitazione e di presentare le tesi scritte perché fossero esaminate. Il querelante non ottemperò a questa richiesta anche dopo diverse richieste in merito. Più volte anzi chiese al querelato [p. 4] di verificare autonomamente l'esattezza della "Nuova Medicina" da lui scoperta tramite una cosiddetta "verfica", ovvero una prova dei suoi contenuti basata su casi che fossero da esempio. Nel gennaio 2001, il querelante proponeva una versione rielaborata (del 2000) della sua tesi di abilitazione dell'anno 1981 con il titolo "Breve presentazione della Nuova Medicina". Con comunicazione del XX.XX.2001, il querelato comunicava che una prosecuzione del processo di abilitazione non era più al momento possibile. Il querelante, in quel periodo, era ricercato con un mandato di arresto e si sottraeva all'azione penale per la quale egli avrebbe potuto sottoporsi all'esecuzione di un procedimento penale; per questi motivi il querelante sarebbe stato indegno dell'abilitazione professionale. L'8 Aprile 2003, il querelante ha sporto denuncia presso il tribunale amministrativo di Sigmaringen. A fondamento di essa riferiva sostanzialmente che l'esattezza della Nuova Medicina da lui scoperta sarebbe stata nel frattempo provata nell'esecuzione di numerose verifiche. Il rifiuto da parte

della facoltà di medicina dell'università di T[übingen] di abilitarlo alla professione sarebbe il più grande crimine della storia umana e avrebbe causato fino ad adesso 2 miliardi di morti assassinati. La Nuova Medicina sarebbe stata "rubata e sottratta ai Non-ebrei, mentre gli ebrei nel mondo possono sopravvivere grazie ad essa nel 98% dei casi".

Il querelante domanda

di conseguire l'abilitazione professionale nel campo della medicina interna;  
o in sostituzione:

di obbligare il querelato a prendere una decisione a proposito della sua abilitazione.

Il querelato domanda

di respingere la querela.

Come motivazione, il querelato spiega essenzialmente che la rinnovata querela che obbliga al conferimento dell'abilitazione sarebbe ingiustificata perché il tribunale amministrativo di Signaringen, nella sua sentenza del 17 Dicembre 1986, avrebbe già vincolato l'università ad una decisione. In questo giudizio, il tribunale avrebbe anche stabilito che non sarebbe competenza del tribunale stesso [pag. 5] emettere giudizi a proposito della qualità di una tesi di abilitazione, e che avrebbe per questo motivo respinto una ulteriore domanda supplementare del querelante. L'università non avrebbe continuato il processo di abilitazione del querelante dopo che questi, nonostante numerose richieste, non aveva indicato l'oggetto della propria abilitazione. Il querelante avrebbe ripetutamente mostrato in modo chiaro, in particolare anche attraverso l'avanzamento della presente querela, di non essere [interessato] ad una regolare prosecuzione del processo di abilitazione secondo le disposizioni del regolamento d'abilitazione [della facoltà] di medicina [dell'università di Tübingen]<sup>4</sup>.

Anche dalla perizia elaborata dal prof R. il XX.XX.1995, nel corso del procedimento di abilitazione, viene stabilito che non sarebbe compito della facoltà verificare o confutare sperimentalmente gli elementi contenuti nella tesi di abilitazione. Questo sarebbe invece compito proprio dell'abilitante. Inoltre, il referente avrebbe fatto notare che le affermazioni all'interno del sistema della Nuova Medicina sarebbero in aperto contrasto con dati medici accertati scientificamente. Infine l'abilitazione sarebbe da rigettare anche per indegnità, dato che il querelante si sarebbe sottratto, come detto prima, ad un procedimento giudiziario mediante fuga, e sarebbe ricercato con un mandato di arresto. L'abilitazione avrebbe come conseguenza l'autorizzazione

---

<sup>4</sup> Le parole poste fra parentesi quadre costituiscono necessaria integrazione ad una lacuna del testo.

all'insegnamento universitario, la quale però sarebbe revocata, secondo il § 80 punto 3 Nr. 4 dell'UG, nel caso in cui un docente venisse condannato da parte di un tribunale tedesco in un procedimento penale, se questo giudizio avesse come conseguenza, per un impiegato statale, la perdita dei propri diritti. Il querelato non sarebbe in questo caso vincolato al proseguimento del processo di abilitazione, finché il querelato si sottrae, attraverso la fuga, ad un chiarimento della situazione processuale.

Il tribunale amministrativo possiede i documenti processuali dell'amministrazione centrale del querelato, in base al contenuto dei quali dimostrerà ulteriori elementi della causa. Per quanto riguarda il rapporto fra le due parti, si rimanderà inoltre agli scritti che esse si sono scambiati.

### **Motivi per la decisione.**

Ci sono già elementi che mostrano la causa come inammissibile (1.); essa, in ogni caso, non consegue alcun successo nel corso del procedimento (2.).

[pag. 6] 1. Ci sono dubbi di rilievo sul fatto che l'obbligo di dichiarazione perseguito dal querelante, con la sue richieste sia primarie che d'appoggio, sia ammissibile; la cosa, in ultima istanza, non necessita tuttavia alcun chiarimento definitivo.

Esistono invece motivi che si oppongono ad un nuovo obbligo di querela sulla concessione di una abilitazione all'esercizio della professione medica, così come al riesame della domanda di abilitazione presentata all'università querelata, perché essa modifichi il valore giuridico del giudizio emesso il 17.12.1986 (codice X K XXXX/XX). Con questa sentenza, l'Università querelata si era impegnata nuovamente a decidere, con valore giuridico, sulla domanda del querelante relativa alla concessione dell'abilitazione, senza che le si imponessero, da parte del tribunale, pretese contenutistiche per la sua decisione, da fondare nuovamente sulle prove. Come aveva già stabilito il tribunale amministrativo del Baden-Württemberg nella sua sentenza del 05.01.1996 (codice 9 S 3003/95), non sussiste alcuna necessità di garanzia giuridica per una nuovo obbligo di sentenza, ovvero questo va contro la valenza giuridica del giudizio decisionale già espresso, almeno finché il querelante continua a desiderare che venga valutata la stessa tesi di abilitazione. Quest'ultimo dev'essere rimesso alla prioritaria possibilità di un procedimento esecutivo secondo il § 172 del VwGO. Come spiega la corte amministrativa del Baden-Württemberg nella sentenza sopraccitata, il querelato, nell'eventualità di un procedimento esecutivo secondo il § 172 del VwGO, deve valutare tutti i documenti presentati nel frattempo dal querelante come scritti di abilitazione, e sarebbe ostacolata dal diritto se si limitasse ad un esame dello scritto d'abilitazione presentato originariamente. Varrebbe diversamente, se a causa di nuove circostanze subentrate successivamente, si presentassero i presupposti per una contro sentenza esecutiva secondo il § 167, Parte 1 VwGO, e secondo i §§ 767, 769 del ZPO, oppure se l'oggetto della tesi di abilitazione venisse completamente modificato. In questo caso la

valenza giuridica della sentenza del 17.12.1986 non si estenderebbe più all'abilitazione. Considerando questi principi, gioca un ruolo importante il fatto che l'oggetto del procedimento di abilitazione non sia diverso, nello stato attuale, da quello del tentativo di abilitazione dell'anno 1981. Un chiarimento definitivo su questa domanda è tuttavia ostacolato al tribunale dal fatto che né le comunicazioni scritte del querelante, né le affermazioni fatte del suo rappresentante durante le udienze orali, lasciano chiarire in modo certo quali prestazioni scientifiche l'università querelata debba sottoporre alla propria perizia. [pag. 7] La sola e forfettaria indicazione del delegato, secondo la quale il querelante avrebbe ampliato e perfezionato in modo rilevante il proprio sistema scientifico negli ultimi 25 anni, non può bastare per ammettere la diversità delle tesi da provare. In più esistono severi dubbi sul fatto che il generale bisogno di protezione giuridica da parte del querelante non sia da negare, poiché quest'ultimo, secondo affermazioni del suo rappresentante processuale, sarebbe al momento in un luogo sconosciuto: l'indirizzo comunicato in ultima istanza al tribunale da parte del querelante, "M. d. A. d. F. M<sup>5</sup>", apparentemente una prigione, non è sufficiente. Il rappresentante processuale ha affermato di essere in contatto orale, a richiesta, con il querelante soltanto tramite terze persone.

2. Il querelante non ha in ogni caso conseguito alcun successo né con la sua mozione principale, né con quelle ausiliarie. Al querelante non spetta né la valida pretesa di ottenere l'abilitazione, né la pretesa di un rinnovo della sua domanda d'abilitazione da parte dell'università querelata, vedi § 113 punto 5 frase 1, 2 del VwGO.

La base giuridica per la mozione del querelante è il regolamento d'abilitazione dell'università querelata nella sua versione del 02.06.1964, non in quella attualmente valida del 03.09.2003. Quest'ultima contiene nel suo § 18 punto 2 una norma transitoria che non attribuisce alcuna validità a processi di abilitazione i quali, al momento della sua messa in vigore, erano già stati avviati, oppure la cui apertura era stata richiesta al momento della messa in vigore. Dovrebbe valere diversamente soltanto nel caso in cui il candidato richieda per iscritto l'applicazione del nuovo procedimento di abilitazione. Il tribunale considera al riguardo che il querelante, con la presente querela, continua a perseguire, per la concessione propria abilitazione, le richieste già espresse all'Università nel 1981. Secondo i documenti, il querelante non ha continuato attivamente a chiedere la propria abilitazione per certi periodi, ma non si vedono indizi che facciano supporre che il querelante avrebbe – anche solo temporaneamente – abbandonato in modo definitivo la propria richiesta di abilitazione.

In modo perfettamente legale, il querelato assume che l'abilitazione richiesta, anche secondo il regolamento di abilitazione del 02.06.1964, sarebbe stata sicuramente negata. In accordo con i principi seguiti dal diritto universitario del Baden Württemberg al momento [pag. 8] dell'entrata in vigore del regolamento di abilitazione del 1964, il § 1 del regolamento summenzionato

---

<sup>5</sup> *Maison d'arret de Fleury-Merogis*, la prigione in Francia dove Hamer è stato detenuto.

stabilisce che l'abilitazione – quindi *uno acto* – conferisce all'abilitato l'autorizzazione all'insegnamento universitario (*venia legendi*) per un determinato campo scientifico della facoltà, e contemporaneamente la posizione giuridica di docente privato della facoltà. Il regolamento d'abilitazione del 1964 non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere solo il titolo di Dr. habil. come grado accademico, senza divenire nello stesso tempo membro della facoltà ed ottenere l'autorizzazione all'insegnamento universitario. Secondo il § 19 punto 1 del regolamento d'abilitazione del 1964, il diritto d'insegnamento si esaurisce quando un docente privato viene condannato in modo definitivo per un reato, cosa che, nel caso di un impiegato statale, avrebbe come conseguenza la perdita dell'incarico. Il regolamento indica in questo caso (§ 66 punto 1,1 della legge degli impiegati statali regionali) che un impiegato statale perde il proprio incarico regionale se viene condannato, in un processo ordinario ed in modo definitivo, da un tribunale tedesco per un reato intenzionale ad una pena superiore a un anno di reclusione. La legge degli impiegati statali regionali si riferisce solo al giudizio penale, senza offrire al datore di lavoro una autorizzazione a provare se l'impiegato ha effettivamente compiuto il fatto di cui viene imputato, oppure il giudizio non è corretto per altri motivi. Inoltre non è rilevante in che momento le azioni che hanno portato alla condanna siano state commesse; il giudizio è contro l'impiegato statale, in ogni caso, fin quando non subentrano i presupposti per una sua cancellazione dal registro federale dei pregiudicati. Fino a quel momento, le disposizioni del § 66, punto 1,1 del LBG vietano del resto anche di stabilire un nuovo rapporto lavorativo come impiegato statale in servizio regionale. Il querelante, per mezzo della condanna passata in giudicato da parte del tribunale amministrativo di Colonia il 09.09.97, e relativa alla contravvenzione premeditata, in tre casi, del diritto dei praticanti medici, la quale ha portato alla detenzione di un anno e sette mesi, e la cui esecuzione non è stata sottoposta alla condizionale, soddisfa questi requisiti. Già per questo motivo, il querelante non può essere abilitato al momento presente, perché, secondo il § 19 punto 1 del regolamento d'abilitazione del 1964, l'autorizzazione all'insegnamento che su esso si fonda sarebbe subito revocata. Il tribunale non condivide le riflessioni del rappresentante del querelante, [pag. 9] espresse durante l'udienza orale, contro la legittimità di quanto stabilito al § 19 punto 1 del regolamento di abilitazione del 1964. Questa prescrizione, secondo quanto detto sopra, si riferisce ai regolamenti tradizionali del diritto dei lavoratori statali, contro i quali non sussistono considerazioni giuridico-costituzionali (vedi estesamente il BVerwG, sentenza del 30.04.1980 – BVerwG 2 B 35.80 –, Buchholz 232 Nr. 5 fino al § 48 del BBeamtG). In particolare, rispetta la legittimità del fondamento giuridico della proporzionalità, che del resto vale anche nel diritto dei lavoratori statali, anche se in esso la garanzia dell'articolo 12 della Costituzione Tedesca, al quale si richiama il rappresentante del querelante, non è presupposta. Il fatto che il garante dello statuto universitario, nei confronti del possessore di una autorizzazione all'insegnamento, ponga tali richieste in funzione delle sue qualità morali, come se si trattasse di un impiegato statale, non può essere contestato in senso

legale e non va in particolare contro il principio della proporzionalità (vedi esplicitamente BVerwG, sentenza del 31.05.1990 - 7 CB 28/89). Posto questo, resta in ultima analisi irrilevante se il querelante, a causa dei procedimenti legali in cui è stato condannato, soddisfi anche i presupposti per la perdita del titolo di laurea, a causa della propria indegnità. Quest'ultimo, secondo il § 2 punto 1 della regola d'abilitazione del 1964, è presupposto d'ammissione indispensabile per la domanda d'abilitazione. In favore dell'indegnità del querelante a conservare il titolo di laurea si osserva tuttavia che, in questo caso, si tratta di reati pesantemente intenzionali e legati alla professione; essi, in particolare se compiuti da un medico, superano di molto la scarsa rilevanza di un di un reato medio (vedi, per la valutazione dell'indegnità, il VGH Baden-Württemberg, sentenza del 18.03.1981 - IX 1496/79).

Un'altra possibile visuale, infine, non si dà neanche se, come viene suggerito dal querelato, la valutazione della tesi avvenga sulla base dell'attuale regolamento d'abilitazione della facoltà di medicina, valido dal 03.09.2003. Invece, i fatti nominati sopra fondano, secondo il § 6 punto 5 della regola d'abilitazione attualmente valida, un ostacolo per l'abilitazione. Secondo il punto 2 di questa regola, l'ammissione al processo d'abilitazione è assolutamente da negare in presenza di cause che potrebbero portare, secondo il § 80 Parte 3 numeri 2,4 oppure 5 e 6, alla revoca del diritto all'insegnamento per un docente privato. Inoltre, l'ammissione può essere negata dopo una valutazione, se per un docente privato esistono motivi per una revoca dell'autorizzazione all'insegnamento [pag. 10] nel senso del § 80 Parte 5, numeri 2 e 3 della legge universitaria. Questi presupposti vengono qui soddisfatti, perché secondo il § 80 Parte 2 punto 4 dell'UG, il diritto all'insegnamento universitario di un docente privato si estingue, se un impiegato statale va a perdere il proprio posto di lavoro a causa di una condanna secondo il codice penale, essendo dunque valide le condizioni del § 66 punto 1, numero 1 della LBG. È irrilevante che la legge universitaria sia stata sostituita, dal 01.01.2005, dalla legge regionale delle università, perché si tratta qui di un riferimento statico alle indicazioni della legge universitaria allora valida, le quali contengono solo la misura materiale per la revoca del diritto all'insegnamento universitario di un docente privato. Inoltre, alcuni elementi parlano in favore dell'opinione del querelato relativa ai regolamenti del § 80 della legge universitaria, in accordo con la regola di transizione al § 20 punto 27 della legge regionale delle università, che rimangono in vigore fino all'emanazione di un corrispondente regolamento nell'ordinamento di abilitazione, a motivo del § 39 punto 5 dell'LHG.

La decisione dei costi si basa sul § 154 punto 1 del VwGO.

Per quanto riguarda i costi, la corte si astiene dal dichiarare un giudizio provvisoriamente esecutivo (§ 67 Parte 2 del VwGO).

L'appello contro questa sentenza non viene autorizzato dal tribunale amministrativo secondo § 124a punto 1 del VwGO, poiché non esistono motivi di ammissione che si confacciano in ultima analisi al § 124 punto 2 Nr. 3 o Nr.



4. Rimane possibile la richiesta per l'ammissione (vedi le informazioni sul ricorso che seguono), riguardo la quale è competente, secondo il § 124a Parti 4 e 5 del VwGO, il VGH Baden-Württemberg.

### **Indicazioni sul ricorso:**

Contro questa sentenza si può richiedere in forma scritta, entro un mese dall'ammissione del giudizio definitivo presso il tribunale amministrativo di Sigmaringen, l'ammissione all'appello. La domanda deve indicare la sentenza contestata. La richiesta di ricorso deve giungere al più tardi all'ultimo giorno del termine di legge.

Entro due mesi dalla consegna del giudizio definitivo, vanno esposti i motivi in base ai quali è stato presentato il ricorso. La motivazione, se non è già allegata alla domanda, deve essere presentata alla corte del tribunale amministrativo del Baden-Württemberg (indirizzo fisico: Schubertstrasse 11, 68165 Mannheim; indirizzo postale: Casella postale 103264, 68032 Mannheim). Sull'ammissione decide, attraverso delibera, la corte del tribunale amministrativo del Baden-Württemberg. Il ricorso può essere presentato soltanto se

1. esistono seri dubbi sulla legalità del giudizio
2. la causa presenta difficoltà particolari fattive o giuridiche [*pag. 11*]
3. la causa ha importanza fondamentale
4. il giudizio devia da una decisione della corte del tribunale amministrativo del Baden-Württemberg, del tribunale amministrativo federale, del senato generale delle alte corti del diritto oppure del tribunale costituzionale federale, e si fonda su questa divergenza, oppure
5. se c'è e viene resa valida una mancanza procedurale alla base del giudizio del tribunale per il ricorso, e sulla base della quale si fonda la decisione.

Ogni interessato, nel momento in cui pone una domanda, si lascia rappresentare davanti alla corte del tribunale amministrativo da un avvocato o da un insegnante di diritto presso una università tedesca, nel senso del regolamento della legge generale universitaria, con la capacità di giudice. Questo vale anche per la domanda relativa all'ammissione di un ricorso.

Persone giuridiche del diritto pubblico ed autorità possono anche lasciarsi rappresentare da impiegati statali o impiegati con le capacità di giudice, così come da giuristi di diploma nel grado di servizio più alto; corporazioni di zona anche da impiegati statali o impiegati con le capacità di giudice della autorità di sorveglianza competente o delle rispettive associazioni alle quali appartengono come membri. In questioni dell'associazione per le vittime di guerra e per i diritti degli invalidi, così come in quelle in unione con questioni già sussistenti relative ai diritti di assistenza sociale, sono ammessi come delegati processuali davanti alla corte del tribunale amministrativo anche membri e impiegati delle associazioni, nel senso del § 14 Parte 3 Frase 2 del diritto del tribunale sociale,

e dei sindacati, purché essi siano autorizzati in base allo statuto oppure abbiano pieni poteri di rappresentanza processuale. In questioni relative alle imposte sono ammessi davanti alla corte del tribunale amministrativo anche consulenti fiscali e revisori dei conti. In questioni che riguardano i rapporti giuridici nel senso del § 52 nr. 4 dell'ordinamento del diritto amministrativo, in questioni che riguardano rappresentanza personale oppure sono in unione con un rapporto di lavoro presente o passato relativo a lavoratori nel senso del § 5 dell'ordinamento giuridico dei lavoratori, e infine in questioni relative a prove, sono ammessi come delegati davanti alla corte del tribunale amministrativo anche membri ed impiegati di sindacati, purché essi siano autorizzati in base allo statuto oppure abbiano pieni poteri di rappresentanza processuale.

**Indirizzo del tribunale amministrativo:**

Indirizzo fisico: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen

Indirizzo postale: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen.